

Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio iscritto dal 14/09/2016 al n. 80 del Registro presso il Ministero della Giustizia

COMPOSIZIONE CRISI SOVRAINDEBITAMENTO

Regolamento

PREMESSE

Il Servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento è offerto in forma associata dagli enti che hanno stipulato un accordo di collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

“Legge”: Il D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi);

“DM”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, Decreto Ministeriale recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alle procedure di Composizione della Crisi;

“Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “Organismo”): l’articolazione interna, che anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del Decreto Ministeriale;

“Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;

“Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;

“Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

“Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, sotto la propria personale responsabilità;

“Segreteria”: la struttura che presta attività di supporto materiale all’Organismo e al Gestore della crisi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo per lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, che verrà prestato mediante incarichi ai Gestori della crisi iscritti all'Organismo e nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge e dal DM e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

Art. 3) IL REFERENTE DELL'ORGANISMO

Il Referente dell'Organismo è individuato dalla Camera Arbitrale di Milano nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

I compiti vengono attribuiti al Referente dell'Organismo con atto interno all'ente camerale.

Il Referente:

- designa il Gestore della crisi;
- sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dell'Organismo con la procedura;
- controlla e approva il preventivo del compenso dell'Organismo predisposto dal Gestore;
- su richiesta del debitore, può sostituire il Gestore nei casi espressamente previsti dalla legge;
- ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore;
- verifica l'avvenuto assolvimento e aggiornamento biennale da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge.

Art. 4) LA SEGRETERIA

La Segreteria presta attività di supporto materiale all'Organismo e al Gestore della crisi.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere indipendenti e imparziali, non entrare nel merito della Gestione della crisi e non svolgere attività di consulenza.

La Segreteria predispone e conserva un apposito fascicolo e tiene un registro informatico per ogni affare trattato, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore incaricato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

I soggetti che operano presso la Segreteria possono assistere agli incontri del Gestore con il debitore.

Art. 5) ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e selezionandoli attraverso una procedura di valutazione comparativa per titoli appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati.

Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa per l'iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi tenuto e gestito dall'Organismo i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai e i laureati in materie economiche o giuridiche (o titoli equipollenti), purché in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dal DM.

La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Gestore è inserito nell'elenco dell'Organismo per due anni a far data dall'iscrizione. La permanenza nell'elenco avviene su espressa richiesta del Gestore indirizzata al Referente attraverso la PEC dell'OCC con cui il professionista dichiara la propria disponibilità a restare nell'elenco, fornisce prova dell'aggiornamento professionale continuo e conferma di essere nelle condizioni di ricevere ulteriori incarichi per la composizione delle crisi.

La Segreteria trasmette via PEC al Gestore la comunicazione del Referente relativa alla conferma o alla richiesta di approfondimenti per la permanenza del professionista nell'elenco.

Art. 6) RICHIESTA DEL DEBITORE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare istanza di nomina di un Gestore della crisi.

L'istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica adottata dall'OCC.

La Segreteria, previa verifica della regolarità e completezza dell'istanza, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo.

Se la documentazione risulta incompleta, la Segreteria assegna un termine fino a 30 giorni per la regolarizzazione della posizione e per integrare i documenti necessari. Scaduto tale termine l'istanza viene rifiutata con possibilità per il debitore di ripresentarla completa successivamente.

Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti all'elenco di cui all'Art. 5, applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli Ausiliari di questo.

Il debitore può, in qualunque momento prima del deposito del ricorso in Tribunale, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo le spese sostenute e i compensi maturati in base all'attività svolta. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi.

Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 7) OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'Organismo è in ogni caso tenuto a:

- istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
- non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;
- non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi, quando si trovi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando la Camera di Commercio risulti creditrice per somme ad essa dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
- distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
- trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
 - trasmettere al responsabile del registro, entro il mese di dicembre di ogni anno o secondo le diverse scadenze comunicate dal Ministero, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
 - adottare il Codice di Autodisciplina dei gestori delle crisi di cui all'Allegato B.

Art. 8) OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Regolamento e da rendere nota al Tribunale, impegnandosi altresì a osservare il Codice di autodisciplina allegato al presente regolamento (Allegato B).

Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi.

Al momento del conferimento dell'incarico il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo.

Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge e dal DM (e successive modificazioni), che qui devono intendersi interamente richiamate.

A tale scopo, il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Gli è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

La Gestione della crisi, così come l'eventuale attività di liquidazione, ricade nella responsabilità esclusiva del Gestore.

Il Gestore non deve aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui all'Art. 5 del presente regolamento e di segnalazione al Ministero della giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 9) SVOLGIMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA PROCEDURA

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o di eventuale liquidazione si svolgono nella scrupolosa osservanza della Legge e del DM, a cura e sotto la responsabilità del Gestore, con il supporto della Segreteria.

Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge e dal Regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente per l'eventuale rinuncia dell'incarico.

Salvo diversi accordi scritti e concordati con la Segreteria, il debitore e i suoi consulenti hanno un massimo di 30 giorni per rispondere alle richieste del Gestore.

Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, nonché quelli richiesti dal Tribunale.

Salvo diversi accordi scritti e concordati con la Segreteria, il Gestore si impegna a consegnare la propria relazione entro 6 mesi dall'accettazione del preventivo da parte del debitore e dalla ricezione della bozza del ricorso.

Il preventivo si intende accettato quando il documento è sottoscritto dal debitore e l'acconto richiesto versato.

Il Gestore è tenuto a rilasciare la propria relazione solo dopo aver ricevuto una bozza del ricorso che sarà depositato in Tribunale e della relativa documentazione a supporto.

Art. 10) RISERVATEZZA

La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni previste per legge o disposte dal giudice. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

I componenti dell'Organismo, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura.

Art. 11) COSTI E COMPENSI

Prima dell'incontro con il Gestore il debitore può versare un acconto per le spese dovute pari ad euro 200,00 oltre IVA e oneri accessori.

L'Organismo sulla base del preventivo calcolato dal Gestore chiede il versamento di ulteriori acconti sui compensi nel corso della procedura.

Salvo diverso accordo tra debitore e Organismo, debitamente approvato per iscritto dal Referente su proposta del Gestore, i compensi per la Gestione della crisi comprendono l'intero corrispettivo per il servizio svolto, ivi inclusi il compenso per il Gestore e le attività accessorie, e sono determinati in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal DM e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni.

I compensi, così determinati, nel rispetto dei valori minimi e massimi, sono ridotti del 50% per i soggetti incapienti e del 25% negli altri casi, fatte salve le previsioni dell'art. 3 dell'allegato A.

Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.

I compensi come sopra determinati dovranno essere corrisposti esclusivamente all'Organismo e verranno ripartiti per il 65% a favore del Gestore della crisi e per il 35% a favore dell'Organismo.

Conclusa la procedura all'Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

Per il dettaglio relativo alla determinazione dei compensi e delle spese, si rinvia alla tabella contenente i "Criteri per la determinazione dei compensi" allegata al presente regolamento Allegato A.

L'Organismo, sentito il Gestore, può concordare con il debitore il pagamento in forma rateale degli acconti richiesti.

L'Organismo definisce il valore delle rate in proporzione alla richiesta complessiva e le scadenze di pagamento in funzione del deposito della relazione da parte del Gestore.

Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo determina un congruaggio sull'ammontare complessivo dei compensi che dovrà essere versato dal debitore su richiesta della Segreteria.

Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio iscritto dal 14/09/2016 al n. 80 del Registro presso il Ministero della Giustizia

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Art. 1) COMPENSI

Ai sensi degli artt. 14 ss. del DM 202/20214, sono dovuti i compensi, anche forfettari, previsti dall'art. 11 del regolamento dell'Organismo, da computarsi in base alle previsioni dello stesso art. 11, secondo i parametri e nei limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2) PARAMETRI

Il compenso all'Organismo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato, ai sensi ed entro i limiti definiti dal Regolamento e dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti e modificazioni, sulla base dei seguenti parametri:

secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure:

dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;

dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;

dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;

dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;

dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti gli 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;

dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;

dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti gli 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;

dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro;

secondo una percentuale sull'ammontare del passivo accertato, risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato:

dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 3) LIMITI MINIMI E MASSIMI

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000,00 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano, quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000,00.

Il compenso minimo complessivo da versare all'Organismo è pari a euro 2.000,00, oltre oneri di legge.

Il compenso minimo complessivo per la procedura di esdebitazione dell'incapiente è pari a euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Art. 4) UNICITA' DEL COMPENSO

In caso di successione di professionisti in qualità di gestori o liquidatori, il compenso, nella quota non destinata all'organismo, è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Il Gestore può avvalersi di ausiliari senza maggiori oneri per la procedura, dandone comunicazione alla Segreteria.

Gli ausiliari, sotto la responsabilità dei Gestori, devono rispettare i medesimi obblighi di indipendenza, professionalità e riservatezza.

Il compenso per le attività successive all'omologa o all'apertura della liquidazione è determinato dal Tribunale.

Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio iscritto dal 14/09/2016 al n. 80 del Registro presso il Ministero della Giustizia

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO

CODICE DI AUTODISCIPLINA

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata del debitore (“Gestore”) è tenuto all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell’Organismo.

Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento (DM 202/2014 e s.m.i.) e alle migliori prassi professionali.

Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell’inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell’incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

Il Gestore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.

Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell’inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell’Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.

Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall’impegno richiesto e dal compenso.

Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a terzi, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

In caso di violazione della Legge, del Regolamento (di cui al DM 202/2014 e s.m.i.), del regolamento o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo formula per iscritto l'addebito, chiedendo che l'incolpato risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione.

Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato.

Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con l'incolpato, il Referente può archiviare l'addebito ovvero irrogare una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:

- l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
- la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
- la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del Gestore dalla attività e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
- la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dal registro dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza dell'incolpato nel Registro.

La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.

Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.

Il Referente può altresì cancellare dall'Elenco dei Gestori dell'Organismo il Gestore, qualora questi rifiuti l'incarico per un numero di volte superiore a tre.

